

Codice A1817B

D.D. 9 ottobre 2020, n. 2633

VB PO 5R - Demanio Idrico fluviale. Concessione per il mantenimento di un ponticello in legno sul Rio Ranco nel Comune di Stresa (VB) Istanza: Crespi Daniele



ATTO DD 2633/A1817B/2020

DEL 09/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: VB PO 5R - Demanio Idrico fluviale. Concessione per il mantenimento di un ponticello in legno sul Rio Ranco nel Comune di Stresa (VB)
Istanza: Crespi Daniele

Vista la domanda presentata in data 21.07.2020 al prot. n. 35799 dal Sig. Crespi Daniele per la regolarizzazione della concessione demaniale finalizzata al mantenimento di un ponticello in legno sul Rio Ranco nel Comune di Stresa (VB), comportante l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati allegati alla domanda stessa;

Preso atto che l'occupazione con il ponticello sul Rio Ranco risulta esistente e che il concessionario ha provveduto al regolare pagamento a favore della Regione Piemonte di un indennizzo extracontrattuale dal 01/01/2001 a tutto il 31/12/2019 aggiornato ogni tre anni con l'indicizzazione ISTAT e determinato secondo la tabella A di cui alla Legge Regionale n. 19/2018 e del regolamento di attuazione n. 14/R del 6.12.2004 e s.m.i.;

Vista l'autorizzazione idraulica rilasciata dal Settore decentrato Opere Pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Verbania (ora Tecnico Regionale NO_VB) con D.D. n. 730/25.9 del 31.05.2001;

Visto l'esito favorevole del sopralluogo sulla verifica dello stato dei luoghi esperito dal Settore Tecnico Regionale NO_VB e dell'esame degli atti progettuali che confermano l'ammissibilità del mantenimento in essere dell'occupazione oggetto della concessione purché nel rispetto della condizioni previste nell'autorizzazione idraulica sopra citata e rilasciata in pendenza del provvedimento di concessione;

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che le pubblicazioni sono già state effettuate al momento del rilascio dell'autorizzazione idraulica senza presentazione di opposizioni;

Preso atto della dichiarazione firmata da tecnico abilitato in data 18.08.2020, della quale l'ufficio del Settore Tecnico Regionale NO_VB ha preso visione per l'ammissibilità del mantenimento in

essere della concessione e nella quale si attesta che non vi è stata modificazione dello stato dei luoghi o del tipo di utilizzo, che non sono state apportate variazioni alle opere già autorizzate;

Visto il disciplinare allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione sottoscritto in data 07 ottobre 2020 n. 771/20 di repertorio;

Preso atto del versamento del deposito cauzionale di € 376 effettuato a favore della Regione Piemonte in data 24.08.2020 mediante bollettino postale e del versamento di € 50,00 per spese di istruttoria effettuato in data 24.08.2020 mediante bollettino postale;

Preso atto della regolarità dei pagamenti a titolo di indennizzo extracontrattuale alla Regione Piemonte dall' 1/1/2001 a tutto il 31/12/2019 e che il canone demaniale, fissato per l'anno 2020 in € 188,00 relativo alla concessione di cui all'oggetto, è stato inserito nell'elenco trasmesso alla Direzione per le richieste inoltrate tramite "procedura unificata di Direzione al pagamento dei canoni", ridefinito in base agli aggiornamenti ISTAT che la Regione Piemonte applica con scadenza triennale per il periodo 2019-2021;

Ricondotta la concessione all'anno solare

Dato atto che il procedimento si è concluso nei termini previsti;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 17 della L.R. 23 del 28/07/2008;
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. 44/2000;
- L.R. n. 9/2007;
- L.R. n. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento regionale n. 2/R/2011;
- L.R. n. 17/2013;
- Vista la L.R. n. 19/2018;
- determinazione n. 206 del 24.01.2019 di aggiornamento dei canoni del demanio idrico fluviale;

determina

- di prendere atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

- di concedere al Sig. Crespi Daniele (VB), l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico come individuate negli elaborati allegati all'istanza e meglio descritte nel disciplinare citato in

premessa;

- di accordare la concessione a tutto il 31/12/2028 subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare e nella determina di autorizzazione idraulica nello stesso richiamate;

- di stabilire che il canone annuo, fissato in € 188,00 (euro centoottantotto/00), soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;

- di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

- di dare atto che il Sig. Crespi Daniele ha effettuato a favore della regione Piemonte il versamento di € 376,00= a titolo di deposito cauzionale pari a due annualità del canone introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2020.

- di dare atto che la richiesta del canone per l'anno 2020 è stato inserito nell'elenco trasmesso alla Direzione per le richieste inoltrate tramite "procedura unificata di Direzione al pagamento dei canoni", ridefinito in base agli aggiornamenti ISTAT che la Regione Piemonte applica con scadenza triennale .per il periodo 2019-2021

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

I Funzionari estensori
R Martinello
A.Folino

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'

Allegato

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO,
PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
Settore Tecnico Regionale – Novara e Verbania



Rep. n° 771/20 del *sette Ottobre Duemiloveventi*

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il mantenimento di un ponticello sul rio Ranco in Comune di Stresa (VB), ai sensi del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R (Legge regionale 18 maggio 2004 n. 12), così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale". Richiesta del sig. Crespi Daniele,

* * * * *

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per il mantenimento di un ponticello sul rio Ranco in Comune di Stresa (VB), come indicato nelle cartografie qui allegate per farne parte integrante. La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

Il mantenimento delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione Idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte Settore tecnico Regionale Novara_Verbania sede di Domodossola con determinazione n. 730/25.09 del 31.05.2001, che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario dalla

data della determina di concessione e fino al 31/12/2028. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 – Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua

cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità e fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone e spese per la concessione.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il primo canone è fissato nella misura di € 188,00= (euro centottantotto/00). Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 30° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. Si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento. Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 6 – Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di € 376,00= (euro trecentosettantasei/00). Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 – Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 8 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio in Stresa, Via Per Passera n. 26/A. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Domodossola li, **07 OTT. 2020**

Firma del concessionario

Sig. Crespi Daniele

[Redacted signature area]

L'Amministrazione concedente

[Redacted signature area]



REGIONE PIEMONTE
SETTORE TECNICO REGIONALE
NOVARA E MONCALIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE